

CIRCOLARE NR 5 2022

Oggetto: richiesta dati IVA 2022 – dichiarazione annuale IVA periodo d'imposta 2021

La dichiarazione IVA può essere presentata dal 1° febbraio e fino al 2 maggio 2022. Nel modello IVA 2022 è consentita la compilazione del quadro VP con il quale comunicare i dati delle liquidazioni IVA di ottobre – novembre – dicembre 2021 (soggetti mensili) o del quarto trimestre 2021 (soggetti trimestrali). La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche del quarto trimestre può quindi essere effettuata con la dichiarazione annuale IVA ma in tal caso la dichiarazione va inviata entro il 28 febbraio 2022.

Si ricorda che è stato ridotto a 5mila euro l'importo al di sopra del quale è necessario il visto di conformità in dichiarazione (o la sottoscrizione dell'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile) per l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale. Inoltre, il momento a partire dal quale è possibile utilizzare in compensazione il credito Iva annuale in misura superiore a 5mila euro è stato anticipato al decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge. Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2021 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già a decorrere dalla scadenza del 17 gennaio 2022 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2021), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro. Ai sensi delle novità introdotte dal Decreto Legge 50/2017, in tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è più consentito l'utilizzo dell'home banking. Per chi avesse maturato nel 2020 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2021, potrà proseguirne l'utilizzo (codice tributo 6099 - anno 2020) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2021, all'interno della quale il credito dell'anno precedente sarà, per così dire, "rigenerato" andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2021. Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell'art. 31 del D.L. n. 78/2010, che ha previsto: - da un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l'applicazione di una sanzione del 50% dell'importo indebitamente compensato), - e, dall'altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione. La Legge di Bilancio 2022 ha previsto l'innalzamento, a regime, del tetto per la compensazione dei crediti d'imposta a 2 milioni di euro (sostituisce i precedenti 700.000 euro). Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione "orizzontale" o "esterna" dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta "verticale" o "interna", ossia la compensazione dei predetti crediti con l'IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, convertito in legge n. 225/2016 ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro l'ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l'asseverazione. Il saldo IVA 2021 dovrà essere versato: • in un'unica soluzione, entro il 16/03/2022; • ovvero mediante rateizzazione mensile, a partire dal 16/03/2022, maggiorando le rate successive alla prima dello 0,33% mensile a titolo di interessi; • ovvero entro la scadenza del saldo derivante dal Modello Redditi 2022 anno 2021 fissata al 30/06/2022, maggiorando l'importo dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16/03/2022 oppure a rate dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni

TMF CONSULTING S.R.L.

Vicolo Ungaretti 13b – 25080 Molinetto di Mazzano (BS)

Tel. 030.2629471 – Fax: 030.2122473 – Email: info@tmfconsulting.it

Codice fiscale e partita iva: 03639290984 – Capitale sociale: 11.363,64 i.v.

mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.

Per i clienti con contabilità tenuta dallo studio: si prega di consegnare a mezzo mail al proprio responsabile della contabilità entro lunedì 24 gennaio eventuali fatture cartacee che non transitano dallo sdi o eventuali fatture estere, se non già in possesso dello studio.

Per i clienti con contabilità esterna a cui lo studio redige la dichiarazione IVA, si prega di consegnare allo studio al proprio referente via mail entro venerdì 28 gennaio

- a) tabulato annuale IVA vendite suddiviso per aliquote e tipologia di operazioni IVA (non imponibili, esenti, ecc.);
- b) tabulato annuale IVA acquisti suddiviso per aliquote e tipologia di operazioni IVA (non imponibili, esenti, ecc.);
- c) copia del mastrino contabile relativo al conto "ERARIO C/IVA";
- d) liquidazioni IVA mensili/trimestrali;
- e) elenco dei versamenti mensili/trimestrali e degli eventuali ravvedimenti operosi;
- f) copia dei modelli F24 di cui al punto precedente se lo studio non è in grado di reperirli in autonomia dall'agenzia entrate;
- g) copia del modello F24 relativo al versamento dell'acconto IVA di dicembre se lo studio non è in grado di reperirlo dall'agenzia entrate;
- h) credito IVA anno 2020 utilizzato in compensazione tramite modello F24 nel corso del 2021 (allegare copia dei modelli F24) o richiesto a rimborso nell'anno 2021;
- i) rimborsi infrannuali richiesti o credito risultante dai primi 3 trimestri del 2021 compensato nel modello F24 (allegare copia dei modelli di versamento) se non presentati dallo studio;
- j) copia delle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, se non presentate dallo Studio;
- k) copia dei modelli Intra, se non presentati dallo Studio;
- l) indicazione dell'importo degli acquisti effettuati con contribuenti che si sono avvalsi di regimi agevolativi forfetari;
- m) indicazione dell'importo degli acquisti effettuati con contribuenti che si sono avvalsi della disposizione "IVA per cassa", se si è in regime di "IVA per cassa";
- n) indicare se nel corso dell'anno 2021 sono stati effettuati versamenti IVA con il modello F24 immatricolazione auto UE e allegare copia dei relativi modelli F24;
- o) indicare se sono state effettuati acquisti, cessioni e locazioni di immobili (abitativi, strumentali, patrimonio);
- p) indicare se sono state effettuate operazioni nei confronti di condominii; q) indicare se sono state effettuate operazioni rientranti nel regime del margine;

r) indicazione dell'importo degli acquisti e delle cessioni di servizi del comparto edile e settori connessi e di beni e servizi del settore energetico con applicazione del meccanismo del reverse charge;

s) indicazione dell'importo delle operazioni effettuate nei confronti di Enti pubblici con applicazione dello "split payment";

t) comunicazione delle eventuali opzioni, rinunce e revoche;

u) QUADRO VP comunicazione dei dati liquidazioni periodiche del quarto trimestre 2021 se si decide di inviarlo con la dichiarazione IVA;

Per gli esportatori abituali, coloro, cioè che effettuano acquisti interni, intracomunitari e importazioni senza applicazione dell'IVA a seguito di dichiarazione d'intento, predisporre inoltre:

1. indicazione della metodologia: plafond solare plafond mensile;

2. riepilogo mensile degli acquisti in Italia effettuati utilizzando il plafond;

3. riepilogo mensile degli acquisti intracomunitari effettuati utilizzando il plafond;

4. riepilogo mensile delle importazioni effettuate utilizzando il plafond;

5. tabulato mensile IVA vendite suddiviso per aliquote e tipologia di operazioni IVA (non imponibili, esenti, ecc.);

6. dettaglio mensile delle cessioni dei beni ammortizzabili;

Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento

Mazzano 14/01/2022